

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 590 /164.11.2016 del 13 GEN. 2017 Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: *Costituzione degli Organi degli Enti parco ai sensi del comma 4 dell'art. 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Suppressione del comma 7 dell'art. 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.*

Assessorato Regionale Territorio e ambiente
Dipartimento Regionale dell'Ambiente
Palermo

(Rif. Prot. n. 8623/gab/12 del 21 dicembre 2016)

1. Con la nota in riferimento, codesto Assessorato, nel richiamare l'avviso espresso da quest'Ufficio con il parere prot 24510/132.2016.11. del 29 novembre 2016, chiede, *“ad integrazione, chiarimenti in ordine all'art. 21 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20”* che ha ulteriormente modificato l'art. 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, già modificato dall'art. 18 comma 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

Viene evidenziato che, a seguito di tale intervento legislativo, il comma 4 dell'art. 39 della l.r. 9/2015 è stato così rimodulato: *“Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il numero massimo di tre componenti del consiglio di amministrazione, ciascun assessore regionale, con proprio decreto, definisce le rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, sottoposti a controllo e vigilanza, mantenendo, se previsto, due componenti in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Nei successivi 60 giorni gli enti adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente comma.”*

Ad avviso di codesto Assessorato, la specificazione “del consiglio di amministrazione” in luogo della generica dizione di “organo amministrativo”, confermerebbe la ritenuta assimilazione del Consiglio del parco ad un organo di indirizzo politico e di partecipazione delle Autorità locali piuttosto che all'organo di gestione.

Inoltre, in considerazione della complessità dell'*iter* legislativo, non compatibile con i tempi dettati dalla norma in oggetto, e della *ratio* della stessa norma, volta al contenimento della spesa pubblica, è stato evidenziato il rischio di un eventuale impugnativa avverso un decreto assessoriale che riducesse la “rappresentatività politica”.

Viene, pertanto, chiesto l'avviso di questo ufficio *“nel caso in cui l'emanando provvedimento di definizione delle rappresentanze degli organi degli Enti Parco, ferma restando la riduzione del*

Comitato esecutivo, previo richiamo delle superiori incertezze interpretative e nelle more della normativa di riordino, mantenesse l'attuale composizione del Consiglio del parco", rimarcando la gratuità della partecipazione alle sedute ed esplicitando che la gratuità in capo al delegante dovrebbe estendersi al delegato.

2. Preliminarmente si ritiene opportuno ribadire che, compito dello scrivente è quello di fornire all'organo di amministrazione attiva, ogni utile elemento interpretativo ai fini dell'adozione degli atti di propria competenza. Esulano, pertanto, dalle funzioni e dal ruolo di questo Ufficio, indicazioni operative finalizzate all'assunzione di determinazioni che, come nel caso in ispecie, implicano scelte politico amministrative.

Ad ogni buon fine, nel ribadire integralmente i contenuti della precedente consultazione resa a codesto Dipartimento, si precisa quanto segue.

La norma dell'art. 39, l.r. 9/2015 è stata richiamata, nel parere citato, nella sua attuale formulazione, e il predetto articolo al quarto comma utilizza la specifica dizione di *consiglio di amministrazione*, ma mantiene al terzo comma la più ampia formula *"fissando a tre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione"*.

Premesso quanto sopra, si prende atto che codesta amministrazione manifesta, oltre al permanere del dubbio interpretativo, anche la difficoltà di attendere un intervento normativo chiarificatorio, nonché il timore del rischio di una eventuale impugnativa del provvedimento di riduzione il numero dei componenti del Consiglio.

Invero, poiché la ratio della norma è quella del contenimento della spesa pubblica, un provvedimento nel senso ipotizzato da codesta amministrazione potrebbe sostanzialmente evitare di incorrere nella responsabilità erariale (provvedimento eventualmente supportato da una delibera della Giunta Regionale ai sensi dell'art 9 bis, comma 14, della l.r. 98/81).

Tuttavia, non può non richiamarsi quanto già espresso nel precedente parere ribadendo che un intervento normativo esplicito appare necessario per due ordini di ragioni.

In primo luogo perché alla mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal comma 5 dell'art 6 del DL 78/2010 consegue, ai sensi della stessa norma, non solo la responsabilità erariale ma la nullità degli atti adottati dagli organi.

In secondo luogo, in via interpretativa, si osserva che con la legge di stabilità del 2014 (L. 27-12-2013 n. 147, comma 420) il legislatore nazionale, al fine di definire i limiti di applicabilità dell'art. 6, comma 5, del D.L. 78/2010, ha emanato una norma del seguente tenore: *"Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali, nonché alle associazioni e alle fondazioni costituite con finalità di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO), che ricadono nel territorio di più province, che comprovino la gratuità dei relativi incarichi."*


Tale intervento normativo conferma le conclusioni interpretative assunte dallo scrivente e rimarca, ove ritenuto opportuno, la necessità di definire con legge le ipotesi di esclusione dell'applicazione della norma in esame.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 del'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Il Dirigente Avvocato
Anna Maria La Vecchia



L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)

